



C I R E N
Consorzio Interuniversitario per la Ricerca TEcnologica Nucleare
INTER-UNIVERSITY CONSORTIUM FOR NUCLEAR TECHNOLOGICAL RESEARCH

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2026-2028

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo in data 30/01/2026



INDICE

INDICE	2
<i>PREMESSA NORMATIVA</i>	<i>4</i>
<i>PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA</i>	<i>7</i>
<i>AGGIORNAMENTO DEL PIANO</i>	<i>10</i>
<i>SEZIONE PRIMA</i>	<i>12</i>
<i>I. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</i>	<i>12</i>
1. INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DALL'ANAC E PNA	12
2. IL CONTESTO ESTERNO IN CUI OPERA IL CONSORZIO	13
3. IL CIRTEL: LE SUE CARATTERISTICHE E IL CONTESTO INTERNO	14
4. SOGGETTI COINVOLTI E ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	18
<i>II. IL MODELLO DI GESTIONE DEI RISCHI</i>	<i>22</i>
1. AREE / PROCESSI SENSIBILI ALLA CORRUZIONE, METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE	23
2. LE AREE DI RISCHIO E LA MAPPATURA DEI PROCESSI	33
3. AGGIORNAMENTO AL PIANO PER L'ANNO 2026	35
<i>III. MISURE GENERALI</i>	<i>41</i>
• Codice Etico e di comportamento: Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento).	41
• Formazione	42
• Rotazione ordinaria del personale	42
• Rotazione straordinaria	42
• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	43
• Inconferibilità ed incompatibilità incarichi (D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39)	43



• Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. "Pantoufle" o "Revolving Doors")	44
• Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici.	45
• Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "Whistleblower") - Misura di segnalazione e protezione.	46
• Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	50
• Misure ulteriori per la riduzione del rischio.	50
IV. MONITORAGGIO DEL PIANO	51
V. IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	52
SEZIONE SECONDA	54
VI. LA TRASPARENZA	54
1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA	56
2. RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	56
3. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI.....	57
4. ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI	60
• Accesso civico semplice.....	60
• Accesso civico generalizzato	60
• Trasparenza e privacy	63
5. RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA	63
VII. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI.....	63
ALLEGATI:	64



PREMESSA NORMATIVA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il legislatore ha inteso riformare profondamente l’intero apparato normativo che disciplina la pubblica amministrazione, con nuove misure preventive e nuove misure preventive e repressive.

In ordine alle misure preventive, la citata legge si pone l’obiettivo di prevenire la corruzione all’interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllate, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell’azione amministrativa e dei controlli interni.

La Legge n. 190/2012 (unitamente ai Decreti da essa richiamati: D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e D.Lgs. 39/2013 in materia di inconfidabilità e incompatibilità di incarichi) ha dunque definito un sistema il cui obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione mediante l’attuazione, in particolare, di presidi da porre in essere in via preventiva sul presupposto secondo il quale la corruzione è un fenomeno favorito dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali.

La richiamata legge fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione” (c.d. “maladministration”).

In tale ambito vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il concetto di “corruzione” così come definito nel P.N.A. ha dunque un’accezione più ampia rispetto a quanto previsto dalla normativa penalistica, comprendendo tutte quelle situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.



Il d.lgs. 97/2016 «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

Il predetto decreto legislativo del 2016 ha apportato importanti aggiornamenti del quadro normativo di riferimento. In particolare, le più importanti novità introdotte sono di seguito riportate:

➤ *Prevenzione della corruzione*

- Definizione della natura, dei contenuti e del procedimento di approvazione del PNA;
- Specifica sui contenuti dei PTPC secondo l'art. 1, comma 9, della L. n. 190/2012;
- Consolidamento del ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- Previsione di un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Previsione di un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e nell'attuazione dei PTPC;
- Integrazione, negli anni successivi, con nuove disposizioni su:
 - conflitto di interessi ex art. 16 D.Lgs. 36/2023;
 - obblighi di rotazione;
 - nuove misure su pantouflagex Delibera ANAC n. 493/2024;
 - aggiornate modalità di gestione del rischio secondo il PNA 2022 e Delibera ANAC n. 605/2023

➤ *Trasparenza:*

- Nuova determinazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina: l'art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, evidenzia tre macro categorie di soggetti interessati:
 1. Pubbliche amministrazioni;
 2. Soggetti quali:



- a. enti pubblici economici ed ordini professionali;
 - b. società in controllo pubblico;
 - c. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
3. Soggetti quali:
- a. società a partecipazione pubblica;
 - b. associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
- Revisione degli obblighi di pubblicazione relativi alla sezione “Amministrazione trasparente”, presente nei siti istituzionali degli enti interessati dalla disciplina;
 - Definizione di un nuovo diritto di “accesso civico”, esteso anche a tutti i dati e ai documenti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - Unione, in un solo documento, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità;
 - Previsione di attenuazioni delle conseguenze disciplinari per omesso controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel caso in cui provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare, e le relative modalità, e di aver vigilato sull’osservanza del piano.
 - Adozione del nuovo sistema di trasparenza dei contratti pubblici introdotto dal D.Lgs. 36/2023, con obbligo di pubblicazione tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) secondo le Delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023

Si segnalano, inoltre:

- le “ Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle



Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici" adottate con Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 al fine di meglio precisare le modalità di applicazione dei dettami normativi in materia per i soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione in senso stretto;

- la Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di pubblicazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021, finalizzato ad agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA. Con tale documento l'ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori;
- il documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 - testo approvato dal Consiglio il 16 novembre 2022;
- il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Delibera ANAC n. 605/2023 - aggiornamenti al PNA 2022, con focus su conflitto di interessi e raccordo con il nuovo Codice dei Contratti;
- Le Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantoufage - art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (adottate dall'Autorità con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024).

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Conformemente alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è inteso quali strumento attraverso cui il Consorzio conduce e formalizza un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente



e temporalmente - finalizzato a formulare una strategia di prevenzione dei possibili fenomeni corruttivi.

Nel documento si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che è consistita nell'esaminare l'organizzazione del Consorzio, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo nell'accezione più ampia sopra richiamata. Tale attività ha comportato la ricostruzione e l'analisi del sistema dei processi organizzativi, con conseguente attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Il documento si sostanzia, pertanto, in un programma strategico ed operativo di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici associati ai processi organizzativi posti in essere dal Consorzio, delle misure da implementare per la loro prevenzione in relazione al relativo livello di rischio.

Alla luce del combinato disposto della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, così come modificati dal D. Lgs. 97/2016, nonché della Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, il Consorzio si è attivato al fine di:

- nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza ad esso applicabili in ragione del criterio della "compatibilità" definito nell'allegato alla predetta Determinazione ANAC;
- assolvere agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC delle misure adottate.
- allineare le misure alle disposizioni sopravvenute, tra cui il D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing), il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), la delibera ANAC n. 493/2024 (pantoufage) e la delibera ANAC n. 605/2023 (aggiornamenti PNA).

Nella predisposizione del Piano, come richiesto dall'ANAC, devono considerarsi i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione e valutazione dei rischi di corruzione;
- Codice di Comportamento;
- Formazione;



- Rotazione ordinaria (o misure alternative) e straordinaria;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
- Misure ulteriori per la riduzione del rischio;
- Monitoraggio;
- Obblighi di trasparenza digitale e di pubblicazione tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e delle delibere ANAC 261/2023 e 264/2023

In particolare, in merito ha:

- nominato il Responsabile di prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) con determina del Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio adottata in data 13 giugno 2024 individuato nella persona della dott.ssa Silvia Forlani;
- adottato un Codice Etico e di Comportamento specifico, ispirandosi alle Linee Guida emanate dall'ANAC ed a quelli adottati dalle Università Consorziate;
- creato un'autonoma sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet del Consorzio;
- adottato e pubblicato misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso, ex art. 5 D. Lgs. 33/2013;
- Il Consorzio si è dotato di un sistema di segnalazione degli illeciti conforme alle indicazioni del D. Lgs. n. 24/2023 nel rispetto delle garanzie a tutela delle Persone segnalanti.

Il presente Piano si articola in una serie di misure atte a prevenire i possibili episodi corruttivi all'interno del Consorzio, identificando i soggetti dell'attività di prevenzione, a cui spetterà il



compito di monitorare i processi a rischio di eventuali comportamenti illeciti mediante il coinvolgimento dei singoli Responsabili/Referenti.

Il presente documento garantisce inoltre il raccordo tra le finalità della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 sulla trasparenza. Infatti la trasparenza viene individuata quale strumento principale per la prevenzione della corruzione, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di fornire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo corretto delle risorse pubbliche.

Il PTPC e il PTII (Programma Triennale Trasparenza e Integrità) vengono uniti in un unico documento, in un'ottica di reale integrazione del processo di prevenzione, gli obblighi e le azioni relative alla trasparenza sono riportate, secondo legge nella sezione seconda del presente Piano.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha validità temporale di tre anni e viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno¹, con riferimento al triennio successivo a scorrimento.

Trattandosi di uno strumento di programmazione, viene modificato in relazione ai risultati conseguiti, alle criticità riscontrate nell'anno precedente, alle normative che intervengono sulla materia, all'emersione di nuovi rischi e alle modifiche organizzative.

Il PNA prevede altresì delle forme di consultazione nel processo di aggiornamento del Piano, con il coinvolgimento dei portatori di interesse (c.d. stakeholder) interni ed esterni. A tal fine, è intenzione del Consorzio, come misura programmatica, organizzare il proprio sito in modo da poter predisporre e pubblicare, per le prossime attività di aggiornamento, un apposito avviso per acquisire proposte e suggerimenti per i contenuti di aggiornamento del Piano.

Il Piano, così come i suoi aggiornamenti, è adottato con determina dell'organo di indirizzo del Consorzio a cui compete statutariamente l'attività di gestione e di rappresentanza dello stesso, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

¹ O entro il diverso termine che dovesse essere indicato dall'ANAC.



C I R E N
Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare
INTER-UNIVERSITY CONSORTIUM FOR NUCLEAR TECHNOLOGICAL RESEARCH

Il Piano viene pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione”, secondo le indicazioni dell’ANAC.



SEZIONE PRIMA

I. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. INDICAZIONE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DALL'ANAC² E PNA

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali.

Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle linee guida UNI ISO 37001:2016.

Inoltre, il PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019), prevede che l'ente acquisisca le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia della propria organizzazione (contesto interno).

² "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 ed avviso pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.



2. IL CONTESTO ESTERNO IN CUI OPERA IL CONSORZIO

L'analisi del contesto esterno ha, come duplice obiettivo, quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'ente si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

La disamina delle principali dinamiche, territoriali o settoriali, e influenze o pressioni o interessi esterni cui l'amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul rischio corruttivo e conseguentemente nell'elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e puntuale (PNA 2019 – Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 – allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

In considerazione della ubicazione geografica della sede del Consorzio, si riporta un estratto del contesto esterno come esplicitato nel PIAO del Politecnico di Milano, nella sua ultima versione disponibile alla data di redazione del presente documento:

“Al fine di attuare una corretta ed efficace politica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, è essenziale partire da una visione d’insieme del contesto in cui l’Ateneo opera, così da avere piena consapevolezza sia delle principali dinamiche territoriali o settoriali, sia delle influenze di interessi esterni cui l’Ateneo potrebbe essere sottoposto. Questa necessità deriva anche dai solidi legami del Politecnico con le sfere industriali, culturali e produttive del territorio lombardo e italiano, oltre alla sua marcata inclinazione per collaborazioni internazionali, sia in Europa che oltre. Sul piano internazionale, come illustrato nel paragrafo precedente, l’Italia è in costante miglioramento quanto a indice della percezione della corruzione, il che certamente incide positivamente sulle relazioni instaurate dal Politecnico oltre i confini nazionali. Quanto, invece, al territorio nazionale e più specificatamente lombardo, è doveroso richiamare il Rapporto 2023 “Attrattività è sostenibilità”, elaborato da Polis Lombardia, che pone l’attenzione sul rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto produttivo e industriale regionale. In questo contesto così delicato va da sé che ciascuna Amministrazione debba introdurre politiche anti-corruttive forti e capaci di scovare e contrastare al proprio interno tali fenomeni.”



Infine, va precisato che il contesto esterno entro cui il CIRTEL opera, in quanto Consorzio interuniversitario, è quello del sistema universitario italiano.

I principali stakeholder del Consorzio sono dunque:

- gli studenti italiani e stranieri;
- le Università consorziate,
- gli interlocutori principali del Consorzio, quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'ENEA, l'ISPRA (o ISIN), l'INFN, la Comunità Europea e con altri enti, organismi pubblici e privati, Fondazioni e Società, nazionali ed internazionali, che operano in Settori interessati agli obiettivi dello stesso.

Pertanto, da tale analisi, emerge che la valutazione di impatto del contesto esterno - in termini di esposizione al rischio corruttivo - risulta legata al condizionamento che il regolare svolgimento delle attività tipiche del CIRTEL può subire in funzione di interessi particolari di cui possa farsi portatrice una delle Università consorziate, attraverso i suoi esponenti; ovvero dall'interazione con rappresentanti degli interlocutori principali con cui si potrebbe instaurare una sorta di traffico di influenze illecite a vantaggio di stakeholder del Consorzio, creando dei malfunzionamenti a causa dell'uso a fini privati della sua attività.

Nel 2022 l'ANAC è intervenuta con un nuovo Piano Nazionale Anticorruzione che si è collocato in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

3. IL CIRTEL: LE SUE CARATTERISTICHE E IL CONTESTO INTERNO

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Ricerca Tecnologica Nucleare si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie relative agli impianti di produzione di energia nucleare, da fissione e da



fusione, e dei relativi cicli del combustibile, ad applicazioni industriali e sanitarie delle radiazioni nucleari, a sistemi complessi nel settore energetico-ambientale, ad acceleratori di particelle e loro impieghi scientifici ed industriali, alla sicurezza e protezione richieste dalle applicazioni elencate. L'azione mira a favorire, da un lato, la collaborazione tra Università ed Istituti di Istruzione Superiore con altri Enti di ricerca ed Industrie e, dall'altro, l'accesso e la partecipazione dei consorziati alla gestione di laboratori, secondo le norme dello Statuto del Consorzio.

Allo scopo di realizzare i propri fini il Consorzio:

- formula e svolge programmi di ricerca nel campo delle tecnologie nucleari che, per vastità ed impegno richiesto, trascenda le capacità di una singola Sede Universitaria;
- procede alla costituzione di Gruppi, Unità di ricerca e di Laboratori presso le Università e gli Enti pubblici di ricerca, all'occorrenza anche attraverso adeguati atti convenzionali;
- promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica con altri Organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel settore;
- mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature comuni e laboratori che possano costituire supporto per le attività di ricerca dei Dipartimenti e Istituti, per il dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione;
- cura la preparazione di esperti sia di base che orientati verso gli sviluppi tecnologici e applicativi delle tecnologie nucleari, anche mediante la concessione di borse di studio e approfondimento e assegni di ricerca;
- promuove le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca all'ambiente applicativo ed industriale;
- promuove anche in collaborazione con il mondo industriale, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi, apparecchiature e strumentazione tecnologicamente avanzata;
- esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni Statali, Enti pubblici e privati e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi ai problemi del settore;
- assicura una corretta diffusione delle informazioni e conoscenze scientifiche nei settori di competenza specifica, nella sua qualità di organismo indipendente.

Organizzazione e Amministrazione

Il Consorzio si articola nella seguente struttura organizzativa:



- l'Assemblea Consortile, composta dai rappresentanti legali delle Università consorziate, o loro delegati e con specifiche competenze individuate dall'art. 8 dello Statuto;
- il Consiglio Direttivo, cui è affidato il governo del Consorzio, composto da due rappresentanti di ciascuna delle Università consorziate, nominati dal loro Rettore tra i Docenti di ruolo operanti nel campo di attività del Consorzio sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati;
- il Consiglio Tecnico Scientifico, che, se istituito, costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscrivendo le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicurando l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovraintendendo alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso;
- l'Organo di Controllo, che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e a cui può essere affidata la funzione della revisione legale dei conti;
- il Presidente onorario, il quale, se istituito, svolge la funzione di rappresentanza non negoziale/non civilistica del Consorzio nelle manifestazioni pubbliche alle quali lo stesso Consorzio partecipa ovvero per le attività di carattere tecnico-scientifico.
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), con compiti di coordinamento delle misure di prevenzione e di raccordo con gli organi consortili.

Il Consorzio, non disponendo di risorse umane e strumentali, per lo svolgimento delle attività di ricerca utilizza il personale e le strutture scientifiche delle Università consorziate alle quali viene demandata l'effettiva esecuzione della ricerca. Tale affidamento è regolato da apposite convenzioni sottoscritte fra le parti per ciascun progetto coperto da finanziamento e ciascuna unità Universitaria coinvolta. La gestione amministrativa e contabile, considerate le dimensioni del Consorzio e le attività previste, compete al Responsabile Gestionale e al suo team gestionale del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano in virtù del Service Agreement sottoscritto tra le parti.

Nello specifico, il CIRTEL ha affidato al Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, che in caso di necessità può far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal



Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano, la gestione amministrativo – contabile e fiscale del Consorzio con particolare riferimento a:

- Privacy e Anticorruzione monitoraggio e messa in opera degli adempimenti previsti dalla normativa in essere;
- Gestione contabile: tenuta della contabilità ordinaria (effettuazione delle registrazioni contabili, l'archiviazione dei documenti, nonché la stampa dei libri obbligatori); redazione delle scritture di chiusura dell'esercizio e calcolo degli ammortamenti; predisposizione del rendiconto/bilancio annuale; tenuta dei registri e libri contabili obbligatori previa predisposizione degli stessi; emissione di fatture di vendita; predisposizione dei pagamenti e pianificazione congiunta dei flussi di cassa con le relative priorità;
- Gestione reporting: assistenza nella predisposizione del budget annuale e predisposizione di report da sottomettere all'attenzione del Consiglio;
- Gestione fiscale: definizione delle imposte dovute dal Consorzio e predisposizione delle dichiarazioni fiscali di competenza dello stesso oltre che la gestione dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- Affari societari e legali: convocazione del Consiglio Direttivo e Assemblea dei Consorziati e predisposizione dei verbali; tenuta dei libri sociali obbligatori; assistenza legale su problematiche connesse all'attività del consorzio; assistenza nella cura degli adempimenti obbligatori per legge; supporto alla stesura o verifica di contratti, convenzioni e di qualsiasi atto negoziale;
- Supporto progetti ricerca: cura degli aspetti gestionali e amministrativi della partecipazione ai progetti di ricerca in collaborazione con le amministrazioni delle Sedi coinvolte; tra cui a titolo di esempio: verifica di sostenibilità del budget e scelta della configurazione giuridica di partecipazione in fase di stesura delle domande di progetto, rendicontazione dei progetti interfacciandosi con tutte le amministrazioni dei Consorziati per ottenere gli opportuni documenti, definizione delle quote di competenza dei consorziati ai fini del loro pagamento.

In tale assetto, il rischio corruttivo connesso alle attività amministrativo-contabili e contrattuali è concentrato principalmente sui processi gestiti in service, per i quali il CIRTEL utilizza le procedure, i controlli interni e le misure di prevenzione proprie del Politecnico di Milano, fatte salve le specifiche misure integrative previste dal presente Piano.



Per quanto riguarda le risorse finanziarie a disposizione dell’ente, queste sono costituite da:

- Autofinanziamento con mezzi propri (Proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni Statali o con altri Enti, Imprese, organizzazioni internazionali o Istituzioni pubbliche o private sia italiane che estere)Ministero competente per l’Università
- Ministero competente in relazione all’oggetto e all’attività del consorzio
- Amministrazioni statali
- Comunità Europea
- Enti e Organismi pubblici e privati
- Fondazioni e Società, sia nazionali che internazionali
- Fondi erogati dalle Università consorziate
- Eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità

Sul punto occorre tuttavia evidenziare che per l’anno 2025 le attività del CIRTEL sono state estremamente ridotte.

Ciò ha comportato una minore operatività, senza tuttavia escludere la necessità di predisporre e mantenere misure di prevenzione proporzionate, anche in vista della possibile ripresa delle attività nei successivi esercizi.

Così esposto il contesto interno, si ribadisce quanto riportato anche in esame del contesto esterno in quanto ritenuto comunque applicabile. Anche in tale caso, l’esposizione al rischio corruttivo risulta legata al condizionamento improprio sul regolare svolgimento delle attività tipiche del CIRTEL determinato da interessi particolari di cui possa farsi portatrice una delle Università consorziate, attraverso il relativo rappresentante nel Consiglio Direttivo.

4. SOGGETTI COINVOLTI E ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Di seguito si riportano i soggetti che, nell’ambito del CIRTEL, sono coinvolti, e concorrono, alla prevenzione della corruzione ed i relativi compiti, funzioni e responsabilità:

- **Organo di gestione - Consiglio Direttivo**



All’organo di gestione, individuato nel Consiglio Direttivo, spetta l’individuazione e la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e, successivamente, l’adozione, su proposta del RPCT, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed i suoi aggiornamenti.

Ai sensi dello Statuto (art. 11), le deliberazioni del Consiglio Direttivo e la rappresentanza legale del Consorzio sono di competenza del Presidente.

- **il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):**

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto ha individuato e nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a cui sono attribuiti prioritariamente i seguenti compiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012 e declinate nel PNA e linee guida ANAC e misure di trasparenza ex D. lgs. 33/2013, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- elaborare e aggiornare, nei termini previsti dalla legge, le misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, proponendole all’Organo di gestione per la relativa approvazione;
- verificare l’efficace attuazione del Piano, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale;
- proporre modifiche alle misure adottate, in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;
- controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare eventuali casi di illeciti agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

Il RPCT svolge i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza e, pertanto, gli sono stati assegnati tutti i poteri necessari all’efficace espletamento dell’incarico, ivi inclusi i poteri di vigilanza e controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi proposte, nonché di accesso alle informazioni e/o documenti aziendali, propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando fattivamente con le competenti strutture aziendali e gli organi di indirizzo politico.



Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il RPCT può avvalersi del supporto delle necessarie competenze del CIRTEL e del Politecnico di Milano in ragione del Service Agreement sottoscritto, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità specifica e continuità d'azione.

Il RPCT, e i soggetti dei quali si avvale, devono rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia.

Inoltre, ai sensi dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC come da Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione" e dal Comunicato del Presidente ANAC del 23 aprile 2024 "Precisazioni sul ruolo di ANAC e del RPCT nell'accertamento delle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità ai sensi degli artt.15 e 16 del d.lgs. 39/2013", per le ipotesi applicabili al CIRTEL e non sottoposte a verifica di altra Pubblica Amministrazione.

I compiti identificati di fatto si inseriscono nella più specifica attività di gestione del rischio di corruzione.

L'atto di nomina è pubblicato sul sito, nella sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione.

- **Responsabile Gestionale del Dipartimento di Energia e personale amministrativo afferente al Dipartimento**

Alle predette figure, in forza del Service Agreement con il Politecnico di Milano, compete la responsabilità, nel rispetto delle misure indicate nel presente Piano, di informare e formulare proposte di azioni di miglioramento da intraprendere per la prevenzione della corruzione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di presidiare l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento, di segnalare eventuali violazioni e di adottare specifiche misure gestionali coerentemente con gli obiettivi e le priorità del presente Piano.

Al proposito, nel corso del 2025 è stato adottato uno specifico Regolamento organizzativo e di funzionamento di CIRTEL al fine di individuare in modo preciso i soggetti coinvolti nelle attività del Consorzio stesso.

- **Organo di controllo**



Previsto dall'art. 12 dello Statuto, l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea Consortile. Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza dei risultati della Situazione Patrimoniale alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la Situazione Patrimoniale predisposta dal Consiglio Direttivo. Nella stessa relazione, esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione. L'Organo di Controllo esercita la funzione della revisione legale dei conti, ove a lui affidata. .

- **Eventuali dipendenti e collaboratori del CIRTEL**

I dipendenti e collaboratori del CIRTEL, ove presenti, anche ai sensi del Codice Etico e di Comportamento, sono chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPCT, a segnalare ai Responsabili apicali le situazioni di illecito ed a comunicare potenziali casi di conflitto di interessi.

- **Professionisti esterni**

I professionisti esterni che, per contratto, svolgono attività e servizi professionali su incarico del CIRTEL sono tenuti ad osservare il Codice Etico e di Comportamento e le misure contenute nel PTPC, nonché a segnalare eventuali situazioni di illecito.



II. IL MODELLO DI GESTIONE DEI RISCHI

Il PTPCT del CIRTEL è stato impostato tenendo conto delle indicazioni operative contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione e relativi allegati emanati dall'ANAC nel corso del tempo, nonché delle Determine ANAC applicabili (es. Determinazione n. 1134 del 8/11/2017).

In tal senso, il presente documento, che ha finalità programmatiche e gestionali, è stato predisposto a seguito di un percorso di cognizione organizzativa finalizzato a:

- ricondurre i processi operativi svolti dalle diverse aree in cui si articola l'attività del CIRTEL a specifiche aree di rischio, in parte ricavabili dalla L. 190/2012 e dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, in parte definite in base alle caratteristiche proprie del Consorzio;
- associare ai singoli processi individuati a seguito della cognizione organizzativa, le categorie di rischio potenzialmente riscontrabili;
- selezionare i processi con indice di rischio più elevato al fine di individuare e programmare le misure di prevenzione ritenute più efficaci, nonché sostenibili dal punto di vista organizzativo e finanziario.

Il percorso sopra rappresentato, è stato avviato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con la partecipazione attiva del personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano.

Il coinvolgimento è avvenuto attraverso riunioni tecniche dedicate, raccolta e validazione delle informazioni, analisi condivisa dei processi e delle criticità rilevate.

Dopo una rappresentazione delle caratteristiche organizzative ed operative del Consorzio, nelle sezioni che seguono, e negli allegati richiamati, si presentano i passaggi compiuti ed i risultati conseguiti per la prevenzione del rischio di manifestazione di fenomeni corruttivi.

Il modello adottato è improntato al miglioramento continuo e al monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure, in coerenza con gli aggiornamenti normativi e con l'evoluzione dell'assetto organizzativo del CIRTEL.



1. AREE/PROCESSI SENSIBILI ALLA CORRUZIONE, METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE

Con delibera del 13 novembre 2019, l'Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021. Con l'intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le indicazioni contenute nel PNA, l'ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

L'obiettivo dichiarato è stato quello di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

In particolare, l'allegato 1 al PNA 2019 costituisce l'allegato metodologico per la stesura dei PTPC da parte delle singole amministrazioni fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano già fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012. Il citato allegato metodologico ha integrato e aggiornato tali indicazioni, anche alla luce dei principali standard internazionali di risk management, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e delle osservazioni pervenute.

Resta comunque fermo, per l'ANAC, che il carattere non omogeneo delle amministrazioni richiede adattamenti e flessibilità, sia con riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento volte a prevenire i rischi stessi prevedendo un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno nel quale essa opera anche al fine di evitare la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.

In particolare, l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.



Infatti, con riferimento ai rapporti tra RPCT e dirigenti dell'amministrazione, la legge indica che i dirigenti nonché i responsabili apicali dell'amministrazione sono tenuti a collaborare con il RPCT sia in sede di mappatura dei processi, sia in fase di stesura del PTPCT (art. 1, co. 9 lett. a) l. 190 del 2012).

L'elenco dei processi rinvenuti potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. Con riferimento alla distinzione tra aree di rischio generali e specifiche, l'identificazione concreta delle stesse è rimessa all'autonomia e alla responsabilità di ogni amministrazione.

Al fine di effettuare l'analisi del rischio, è stato preso in considerazione l'allegato metodologico (allegato 1) al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, il quale fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola, quindi, nelle seguenti fasi:

1. ANALISI DEL CONTESTO:

- 1.1. Analisi del contesto esterno;
- 1.2. Analisi del contesto interno.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

- 2.1. Identificazione degli eventi rischiosi;
- 2.2. Analisi del rischio;
- 2.3. Ponderazione del rischio.

3. TRATTAMENTO DEL RISCHIO:

- 3.1. Identificazione delle misure;
- 3.2. Programmazione delle misure.

1. ANALISI DEL CONTESTO:

Per quanto concerne l'analisi del contesto esterno, che fa riferimento alle caratteristiche del territorio o del settore di riferimento e relazioni con gli stakeholder, si rimanda a quanto sopra indicato al relativo capitolo (cap. I par. 2.).



L’analisi del contesto interno riguarda invece gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità della Società (cap. I par.3.).

Si è dunque proceduto ad effettuare una “**mappatura dei processi**”, individuando ed analizzando i processi organizzativi ed esaminando l’intera attività svolta dal Consorzio.

Come previsto dall’allegato al PNA, l’attività di rilevazione dei processi deve essere svolta con gradualità, in maniera tale da rendere possibile il passaggio da soluzioni semplificate a soluzioni più evolute.

La mappatura dei processi è riportata in un foglio Excel, nel quale sono elencati i processi svolti dal Consorzio.

Per ogni processo vi è la relativa descrizione e la relativa rappresentazione (soggetto coinvolto e attività con la quale interviene nel processo). Per ogni approfondimento si rimanda all’allegato 1 del presente documento.

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO:

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI: ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo;
2. ANALISI DEL RISCHIO: ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione; di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio;
3. PONDERAZIONE DEL RISCHIO: l’obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un



trattamento e le relative priorità di attuazione». In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio.

L'ANAC ha ribadito che l'analisi del rischio è essenziale al fine di comprendere i "fattori abilitanti" degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, e consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. Ha altresì ribadito che, a tale processo, si affianca la stima del livello di esposizione al rischio, momento di rilevante importanza che consente di individuare i processi e le attività del processo considerato su cui concentrare l'attenzione, sia per la progettazione / rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Ciò su cui è più profondamente intervenuta l'ANAC è la scelta dell'approccio valutativo. Di base, infatti, l'approccio utilizzabile per stimare l'esposizione delle organizzazioni ai rischi può essere qualitativo, quantitativo o misto.

Nell'approccio qualitativo l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, non prevedono (o non dovrebbero prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici. Diversamente, nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici.

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), l'ANAC, **suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.



Resta comunque ferma la possibilità per le amministrazioni di scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni.

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

L'Autorità fornisce anche una serie di indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell'amministrazione, che possono essere utilizzati nel processo valutativo quali, a titolo esemplificativo:

- *il livello di interesse “esterno”, ovvero la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio;*
- *il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, questo in quanto la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;*
- *la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;*
- *l’opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, capace di ridurre il rischio.*

Con riferimento alla rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri usati, l'ANAC precisa la necessaria attività di coordinamento svolta dal RPCT sul punto.

Le informazioni potranno essere rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati, oppure attraverso forme di autovalutazione da parte dei responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment) sulla base di dati oggettivi quali i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione, le segnalazioni pervenute o ancora ulteriori dati in possesso



dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.).

2.1. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE ATTUATA DAL CIRTEL

Sulla base di tali premesse, il Consorzio ha avviato un'attività di mappatura dei rischi vigente e delle aree di rischio individuate in base alle attività di CIRTEL.

La metodologia implementata si è sviluppata in 4 fasi:

1) MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO PROCESSI - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE)
2) MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE
3) VALUTAZIONE DEL RISCHIO
4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

1) MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACRO PROCESSI - PROCESSI - AMBITI D'AZIONE)

Con il coinvolgimento del Presidente e del Responsabile Gestionale del Dipartimento di Energia è stata svolta una attività di *self assessment* partendo dall'analisi del sistema di deleghe e procure e del Service Agreement con il Politecnico di Milano con cui sono state disciplinate le competenze gestionali di cui si compone l'organizzazione del Consorzio. Sono state quindi evidenziate le aree potenzialmente a rischio corruttivo individuando il contributo di ciascun attore nel processo considerato:



MACROAREE	PROCESSO	DESCRIZIONE	AMBITO DI ATTIVITA'
RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI ATENEI CONSORZIATI	Stipula di contratti con Atenei consorziati per regolamentazione attività e passività	Gestione dei rapporti con gli Atenei consorziati	CD P
		Fornitura di servizi da parte degli Atenei consorziati verso il CIRTEL	RG
		Fornitura di beni e servizi da parte del CIRTEL verso gli Atenei consorziati	CD P RG
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA (ciclo attivo)	Gestione progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici	Monitoraggio fondi pubblici, partecipazione e utilizzo di fondi pubblici finalizzati alla ricerca	CD
			PD Consorziati RG
			PD Consorziati
			PD Consorziati
			PD Consorziati RG
ATTIVITA' FORMATIVA	Gestione attività formative	Organizzazione di Master e regolamentazione degli accessi degli studenti	PD Consorziati RG
			RG
			PD Consorziati
			PD Consorziati RG

FIG. 1: ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO MAPPATURA AREE SENSIBILI

2) MAPPATURA DEI RISCHI, MISURE DI TRATTAMENTO E MISURE ADOTTATE

Con il coinvolgimento del Presidente e del Responsabile Gestionale del Dipartimento di Energia, sono stati individuati i potenziali **eventi rischiosi** collegabili a ciascun processo e le misure adottate dal Consorzio alla data di rilevazione:

3) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio consiste nella valutazione sistematica dei seguenti fattori³:

- la reale probabilità che un evento illecito accada (attraverso la valutazione della **Probabilità delle minacce** che inducono o possono indurre l'evento illecito);
- il possibile danno derivante dalla realizzazione di un fatto di reato (tramite la valutazione degli **Impatti**).

³ Deve essere sottolineato che un'indagine completa circa le componenti del rischio dovrebbe considerare altresì gli aspetti strettamente psicologici e personali degli apicali e dei sottoposti preposti alle attività individuate quali processi a rischio (avidità, problemi finanziari personali, scarsa lealtà verso l'organizzazione, vendetta, ecc.). Indagini di tale natura, oltre a rappresentare gravi minacce ai diritti dei lavoratori, indurrebbero l'utilizzo di informazioni aleatorie e altamente variabili (in quanto soggettive e non oggettive), e non permetterebbero l'assunzione di decisioni in termini di politiche correttive, in quanto facilmente sconfinanti in illeciti (con riferimento al diritto del lavoro, alla privacy, ecc.). L'analisi pertanto non ha preso in considerazione tali fattori di indagine.



La valutazione del rischio può essere espressa nella seguente formula:

Rischio = Probabilità x Impatto

- la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata sulla base dei parametri di seguito indicati;
- l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: (a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; (b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, società sportive, comunità Politecnico), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.⁴

Ai fini della valutazione della *Probabilità della Minaccia*, per ciascun processo sono stati analizzati i seguenti parametri:

- *Grado di attuazione delle misure di trattamento* = livello di applicazione delle misure da parte della Società in grado di regolamentare il processo;
- *Livello di interesse "esterno"* = presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per soggetti esterni alla Società che determina un incremento del rischio;
- *Grado di discrezionalità nel processo* = grado di discrezionalità del decisore interno alla Società (la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato);
- *Eventi corruttivi precedenti* = manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività all'interno della Società o in altre realtà affini;
- *Grado di Opacità* = livello di adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, capace di ridurre il rischio, quali la presenza di evidenze documentanti il processo.
- *Frequenza* = frequenza di accadimento di una attività o di un processo che rappresenta un possibile veicolo di commissione di un evento corruttivo.

I parametri della probabilità sono stati **classificati in base a una scala di valori qualitativi**, come evidenziato dalla seguente tabella:

⁴ Vedasi all. 4 PTPC 2019-20121 ANAC.



Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità nel processo	Eventi corruttivi precedenti	Grado di Opacità	Frequenza
→Non attuate	→Irrilevante	→Processo totalmente vincolato	SI	→Assenza di evidenze oggettive	→Bassa
→Parzialmente attuate	→Basso	→Sussistenza di margini di discrezionalità	NO	→Processo non formalizzato ma supportato da evidenze	→Media
→Attuate	→Medio →Alto	→Processo totalmente discrezionale		→Linee guida →Regolamenti	→Alta

FIG. 3: SCALA DEI PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Sulla base della valutazione dei suddetti parametri, si è proceduto a dare una valutazione qualitativa e sintetica della **Probabilità di accadimento**, espressa in:

Bassa	Media	Alta
-------	-------	------

Ai fini della valutazione del possibile **Impatto**, per ciascun processo si sono valutati i possibili danni derivanti in caso di commissione di reati e si è proceduto a dare una valutazione qualitativa e sintetica dell'impatto, espresso in:

Basso	Medio	Alto
-------	-------	------

La matrice di **Rischio** risultante è stata pertanto classificata sulla base di 3 range di valori qualitativi, così definita⁵:

⁵ La scala dei valori è definita con la Responsabile Gestionale del Dipartimento di Energia e ponderata sulla base degli esiti della valutazione del rischio.



VALORE DI RISCHIO	Impatto		
Probabilità	Basso	Medio	Alto
Bassa	Basso	Medio	Medio
Media	Medio	Medio	Alto
Alta	Medio	Alto	Alto

Di seguito un esempio di valutazione del rischio di alcuni specifici processi:

MAPPATURA AREE SENSIBILI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
MACROAREE	PROCESSO	Grado di attuazione delle misure di trattamento	Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità nel processo	Eventi corruttivi precedenti	Grado di Opacità	Frequenza di accadimento	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di Rischio (PxI)
RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI ATENEO CONSORZIATI	Stipula di contratti con Atenei consorziati per regolamentazione attività e passività	Parzialmente attuate	Basso	Sussistenza di margini di discrezionalità	Si	Linee guida	Alta	Media	Medio	Medio
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA (ciclo attivo)	Gestione progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici	Parzialmente attuate	Basso	Sussistenza di margini di discrezionalità	Si	Regolamenti	Alta	Media	Alto	Alto
ATTIVITA' FORMATIVA	Gestione attività formative	Parzialmente attuate	Basso	Sussistenza di margini di discrezionalità	Si	Regolamenti	Bassa	Bassa	Basso	Basso

FIG. 4: ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO AD ALCUNI PROCESSI

4) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A valle della valutazione del livello di rischio di ciascun processo, quindi si è proceduto ad identificare le misure di trattamento pianificate per il triennio 2022/2024, come per il triennio 2023/2025 e per il triennio 2024/2026, vengono nuovamente confermate per il triennio 2025/2027⁶:

⁶ Data l'esigua attività operativa che ha contraddistinto il CIRTEL per il 2024.



MAPPATURA AREE SENSIBILI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
MACROAREE	PROCESSO		Livello di Rischio (Px)	Misure di trattamento programmate 2022/2024	Tempi di attuazione
RAPPORTI CONTRATTUALI CON GLI ATENEI CONSORZIATI	Stipula di contratti con Atenei consorziati per regolamentazione attività e passività	Medio	Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTEL	2022/2023	CD
			Misure di regolamentazione: Regolamento del Consorzio con definizione del calcolo della fee per prestazioni rese dal CIRTEL	2022/2023	CD
GESTIONE PROGETTI DI RICERCA (ciclo attivo)	Gestione progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici	Alto	Misura di controllo: Formalizzazione della partecipazione alle call di bandi in CD Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTEL	2022/2023 2022/2023	CD
ATTIVITA' FORMATIVA	Gestione attività formative	Basso	Misure di regolamentazione: definizione di un regolamento proprio del CIRTEL nel caso di attivazione dei master/corsi Misure di formazione: formazione sulla Legge 190/2012 e sulle misure adottate dal CIRTEL	2022/2024	RG

FIG. 5: ESTRATTO ESEMPLIFICATIVO DELLE MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il risultato di tale fase è riportato nel file Excel “**Mappatura dei processi e Misure**” (allegato 1 al presente documento), nel quale sono indicate:

- Le misure di prevenzione generiche, per tutte le macro-aree a rischio mappate, le azioni per l'attuazione delle stesse con le relative tempistiche;
- Le misure di prevenzione specifiche, dove, per ciascuna macro-area, sono indicate le misure di prevenzione specifiche, il loro stato di attuazione e l'eventuale programmazione (ove non attuate).

2. LE AREE DI RISCHIO E LA MAPPATURA DEI PROCESSI

L'analisi dell'attività svolta e dei processi operati ha tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC, che specifica che le società sono tenute ad effettuare “*un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art.1, co.16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti,*



sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali".

L'ANAC ha individuato particolari aree, c.d. aree di rischio generali e precisamente:

- a) appalti e contratti;
- b) incarichi e nomine;
- c) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- e) affari legali e contenziosi;
- f) gestione delle risorse umane.

Dall'analisi dell'attività del Consorzio, sono state individuate le seguenti macro - aree di rischio rappresentative della concreta realtà operativa dello stesso:

- a) rapporti contrattuali con gli Atenei consorziati;
- b) gestione progetti di ricerca;
- c) attività formativa;
- d) contributi, sussidi e vantaggi economici;
- e) contratti pubblici - affidamento di lavori, servizi e forniture
- f) affari legali e contenziosi;
- g) acquisizione e gestione del personale
- h) incarichi e nomine;
- i) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- j) relazioni esterne.

Tali aree sono state distinte per grado di rischio dei processi organizzativi analizzati nell'ambito della predisposizione del PTPCT del CIRTEL; su tale analisi sono state individuate e definite le relative misure di prevenzione.

È opportuno precisare che, tra le attività oggetto di analisi del rischio, oggi, alcune di queste non sono effettivamente svolte (es. organizzazione di master, assunzione di personale dipendente); tuttavia anche per queste attività è stata espressa una valutazione di rischio al fine di non sottovalutare nessuna area potenzialmente sensibile e probabilmente attivabile nel prossimo triennio.



3. AGGIORNAMENTO AL PIANO PER L'ANNO 2026

Per la predisposizione dell'aggiornamento del PTPCT per l'anno 2026 è stato confermato l'impianto metodologico adottato negli anni precedenti, in coerenza con le caratteristiche organizzative del Consorzio e con l'esperienza maturata. In particolare:

- i parametri di valutazione del rischio e le ipotesi di rischio utilizzati nelle precedenti edizioni del Piano risultano tuttora adeguati al profilo organizzativo e alla limitata operatività del CIRTEL;
- nel corso del 2025 non sono pervenute segnalazioni né sono emersi casi riconducibili a fenomeni corruttivi o a situazioni di *maladministration*;
- per numerosi processi operativi, in virtù del Service Agreement tra CIRTEL e Politecnico di Milano, continuano ad applicarsi le misure di prevenzione del rischio adottate dall'Ateneo (PTPCT di Ateneo).

L'impianto del Piano è stato inoltre aggiornato alla luce delle semplificazioni previste dal PNA 2022 per gli enti con meno di 50 dipendenti, privilegiando un approccio pragmatico, sostenibile e proporzionato rispetto ai rischi effettivamente rilevanti.

L'attività di monitoraggio svolta dal RPCT nel corso del 2025 ha confermato:

- il basso livello di esposizione al rischio corruttivo, coerente con la natura consortile e l'esiguità delle attività gestite direttamente dal CIRTEL;
- la necessità di mantenere e consolidare alcune misure generali, in particolare in ambito formativo e di trasparenza delle procedure;
- l'opportunità di non introdurre ulteriori misure di prevenzione, ma di procedere con il completamento delle azioni già programmate e non interamente concluse nel 2025.

Azioni programmate e stato di attuazione

Di seguito si riportano le principali azioni del Piano, indicando lo stato di avanzamento e le attività che proseguiranno o saranno completate nel corso del 2026 (per i dettagli operativi si rinvia al documento "CIRTEL - Mappatura dei processi e Misure preventive").

1. Formazione sulla Legge 190/2012, sull'etica e la legalità e sugli ambiti specifici delle attività consortili

Stato: azione in corso – riproposta per completamento nel 2026.

Obiettivo: assicurare che il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Energia che supporta operativamente il CIRTEL sia adeguatamente formato sulla normativa anticorruzione e sulle disposizioni di settore pertinenti.

2. Implementazione di un Sistema di Protocollazione

Stato: azione in corso – riproposta.



Obiettivo: definire e attivare un sistema di protocollazione specifico per gli atti del CIRTEL, garantendo tracciabilità, trasparenza e tempestività nella gestione documentale.

3. Implementazione di una Piattaforma Documentale per la Condivisione delle Informazioni

Stato: *infrastruttura predisposta ma non ancora operativa – riproposta per completamento.*

Obiettivo: realizzare una piattaforma digitale centralizzata che consenta la condivisione delle informazioni tra gli uffici delle università consorziate, migliorando coordinamento e efficienza.

4. Regolamento Organizzativo e di Funzionamento del CIRTEL

Stato: *azione parzialmente attuata. Si prevede il completamento nel corso del 2026.*

Obiettivo: definire strutture, funzioni e processi interni al Consorzio, chiarendo ruoli e responsabilità e rafforzando trasparenza ed efficienza gestionale.

5. Modifica del Service Agreement Polimi-CIRTEL

Stato: *azione completata nel 2025.*

Obiettivo: formalizzare che, nelle procedure di acquisto, il Politecnico di Milano operi quale mandatario del CIRTEL, centralizzando e semplificando le procedure e garantendo maggiore trasparenza amministrativa.

6. Introduzione del Modulo di Dichiarazione di Assenza di Cause di Incompatibilità e Conflitto di Interessi

Stato: *azione in corso – riproposta per piena operatività nel 2026.*

Obiettivo: prevenire situazioni che possano compromettere indipendenza e imparzialità dei soggetti coinvolti nelle attività consortili.

Sono previsti due differenti modelli dichiarativi:

- **Modulo per Operatori Economici Selezionati:** da acquisire prima della stipula di ogni contratto relativo alle attività del CIRTEL;
- **Modulo per i Soggetti Incaricati:** da acquisire prima del conferimento di incarichi individuali.

➤ Contratti pubblici

Occorre precisare che con il PNA 2022, l'ANAC è intervenuta sul tema dei contratti pubblici anche a fronte del motivo della disciplina derogatoria emanata in fase di emergenza sanitaria.

Il citato PNA dedica, infatti, una specifica parte speciale sul tema, prevedendo: “*La disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, a produrre una sorta di “stratificazione normativa”, per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di*



carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento. In una prospettiva che tiene conto delle imminenti modifiche al Codice dei contratti pubblici, le misure proposte nel PNA potranno aver un valore generalizzato qualora il legislatore cristallizzi in via definitiva la disciplina emanata in via emergenziale e derogatoria. Base di partenza e punto di osservazione per l'analisi del settore della contrattualistica pubblica può essere rappresentata dai contenuti di interesse del d.l. n. 77/2021, per poi proseguire con la prospettazione delle più rilevanti modifiche intervenute in materia ad opera della successiva legislazione.

Le norme ricadenti all'interno del Titolo IV ("Contratti pubblici") del citato d.l. n. 77/2021 risultano caratterizzate, infatti, da un estremo grado di eterogeneità quanto a struttura e finalità. All'interno del decreto in parola è possibile rintracciare, innanzitutto, disposizioni che prorogano, seppur in modo parziale, il regime derogatorio temporaneo già previsto in precedenti provvedimenti – ossia nel d.l. n. 32/2019 e nel d.l. n. 76/2020 – principalmente in tema di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto e sopra soglia, verifiche antimafia e protocolli di legalità, sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, disciplina del Collegio consultivo tecnico, commissioni giudicatrici e consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via di urgenza. In secondo luogo, si registrano ulteriori disposizioni del d.l. n. 77/2021 che hanno disposto una modifica "stabile" ad alcuni importanti istituti del d.lgs. n. 50/2016, ciò peraltro potendosi registrare anche ad opera di altri recenti interventi legislativi, quali la l. n. 238/2021.

Nella Tabella 12 del PNA 2022 sono, quindi, stati esemplificati alcuni eventi rischiosi con annesse possibili misure.

Tali indicazioni sono state valutate in termini di compatibilità, nella stesura delle presenti misure per il triennio 2025/2027, con la tipologia di procedure applicate storicamente nell'operatività del Consorzio, nonché alla luce dei possibili scenari di rischio già considerati, per valutarne eventuali integrazioni sia con riferimento agli eventi rischiosi sia rispetto alle misure che possono essere implementate.

Nell'attuale versione detta mappatura è stata integrata alla luce delle indicazioni di cui alla delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 con un approfondimento specifico al fine di valutare le casistiche del nuovo Codice dei Contratti con la realtà operativa del Consorzio.

Il citato PNA, sempre in tema di contratti pubblici, ha effettuato ulteriori approfondimenti in materia di Responsabile Unico del Procedimento ora Responsabile Unico di Progetto (RUP) nel d.lgs. 36/2023, nonché sul tema del conflitto di interessi di cui il CIRTEL ha tenuto conto anche nel presente Piano.



➤ Responsabile Unico di Progetto (già “del Procedimento”)

Per quanto concerne la figura del RUP, alla luce delle indicazioni dell’ANAC, con la presente versione delle Misure, si introducono o si confermano espressamente (in quanto internamente già ritenuto applicabile) le seguenti previsioni:

- applicazione del Codice di comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’amministrazione/società al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove presente;
- gestione del conflitto di interessi ex art. 16 del D.Lgs 36/2023, con chiare indicazioni in ordine all’obbligo - per il soggetto che ricopre l’incarico di RUP e per il personale di supporto - di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e il relativo obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto;
- individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese, internamente, laddove possibile in funzione della dotazione organica, o tramite soggetti esterni;
- formazione del personale idoneo a ricoprire l’incarico di RUP in materia di prevenzione della corruzione, da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica.

In merito alla misura di *“rotazione effettiva degli incarichi attribuiti per lo svolgimento delle funzioni del RUP”* indicata dall’ANAC, poiché il CIRTEL non ha una propria dotazione organica e le attività più strettamente operative del Consorzio sono eseguite dal personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, sul punto si rinvia alle misure in materia adottate dal Politecnico di Milano.

➤ Conflitto di interessi

Come anzidetto, il PNA 2022 ha effettuato un approfondimento anche sul tema del conflitto di interessi. Tale documento definisce che *“La prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi. Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell’interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l’imparzialità amministrativa o l’immagine imparziale dell’amministrazione, per favorire il soddisfacimento*



di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio”, richiamando la disciplina vigente al momento della sua emanazione, ovvero il Codice dei contratti pubblici ex D.lgs. n. 50/2016, in particolare il suo art. 42, oggi sostituito dal D.Lgs 36/2023.

Tuttavia, la Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 di aggiornamento del PNA ha definito che il capitolo sul conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni. Pertanto, i suoi contenuti “*ripropongono, sostituendole integralmente, le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, tuttavia con gli opportuni adattamenti, modifiche e aggiornamenti normativi, ed eliminazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio 2023. Va da sé che gli eventi rischiosi e le connesse misure riportate nella tabella 1) con riferimento alle norme del nuovo Codice dei contratti pubblici sono validi anche per le analoghe disposizioni ancora vigenti per gli interventi PNRR/PNC*”.

Il PNA 2022 definisce che “*Si ha conflitto d'interessi quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi - che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura di appalto o di concessione.*

Quanto al contenuto minimo della nozione di conflitto di interessi, la norma rinvia inoltre alle situazioni che determinano l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Tale disposizione contiene, infatti, una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi. Ogni qual volta si configurino tali situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva al responsabile dell’ufficio di appartenenza che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto”.

Lo stesso art. 42 al co. 3 individua, quali rimedi nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi, “l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante” e di “astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni”.



Proprio per il rilievo che assume la disciplina a tutela dei valori dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività delle amministrazioni la stazione appaltante è tenuta a vigilare sulla corretta applicazione della disciplina durante tutte le fasi di una procedura di gara, ivi compresa la fase di esecuzione dei contratti pubblici. La disposizione in esame va coordinata inoltre con l'art. 80, co. 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici secondo cui l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, co. 2, del Codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile."

L'art. 16 del Codice dei Contratti pubblici, ex D. Lgs. 36/2023, al comma 1 prevede che: "Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione". Detta norma statuisce successivamente che: "Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione" e che le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché detti adempimenti siano rispettati.

L'art. 95 del vigente del Codice dei contratti pubblici prevede quale causa di esclusione (non automatica) dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti, tra le altre circostanze, che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del medesimo codice non diversamente risolvibile.

Inoltre, come precisato sempre dall'ANAC "Per quanto riguarda i soggetti che compongono gli organi politici, si ritiene che, in via generale, essi non assumano incarichi di natura amministrativa (compresi quelli connessi alla gestione degli affidamenti), in coerenza con il principio di separazione tra politica e amministrazione. Tuttavia, in alcune situazioni residuali, quali ad esempio quelle relative ad affidamenti gestiti da enti locali di ridotte dimensioni, il soggetto che assolve un incarico di natura politica potrebbe svolgere un ruolo gestionale, in relazione al quale sussiste l'obbligo dichiarativo, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. Nell'ambito dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha, inoltre, rilevato che i soggetti che compongono gli organi politici talvolta assumono funzioni attive nell'ambito delle procedure di gara - in deroga alle normali funzioni di indirizzo spettanti - in virtù di normativa eccezionale e/o emergenziale."



Dette circostanze sono state ritenute astrattamente configurabili anche all'interno del Consorzio in ragione del sistema di deleghe e procure in essere.

Tuttavia, il CIRTEL non ha una propria dotazione organica e le attività più strettamente operative del Consorzio sono eseguite dal personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano a cui si rinvia per le misure in materia adottate.

Rispetto all'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP (cfr. § 6.3. nonché dai commissari di gara, ove presenti, si rinvia alle misure in materia adottate dal Politecnico di Milano.

Il Consorzio, nelle sue attività di stazione appaltante, si avvale delle strutture del Politecnico di Milano che è competente all'esecuzione delle verifiche e dei controlli. Quanto alla misura indicata dall'ANAC **relativamente all'esecuzione di specifici percorsi formativi** in tema di codice dei contratti per il personale che interviene nelle procedure di acquisto, si rimanda ai percorsi formativi disposti dall'Ateneo sopra citato per il proprio personale.

III. MISURE GENERALI

Oltre a quelle specifiche, le principali misure generali che occorre attivare sono:

- **Codice Etico e di comportamento:** Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento).

Il Piano di Prevenzione della Corruzione prevede, ai sensi del comma 44 art. 1 della Legge 190/2012, l'adozione di un Codice di Comportamento dei dipendenti che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii.

Le Linee guida dell'ANAC prevedono che gli enti integrino il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottino un apposito codice, laddove sprovvisti, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione, soluzione adottata dal CIRTEL

Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.



Nel Codice sono richiamati i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, nonché il divieto di favorire con la propria condotta, il conferimento di benefici personali in relazione alle funzioni espletate.

Detto Codice è stato sottoposto ad aggiornamento in funzione delle più recenti modifiche apportate al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 dal D.P.R. n. 81/2023.

- **Formazione.**

La formazione riveste un'importanza rilevante nell'ambito dell'azione di prevenzione della corruzione.

La formazione prevede un approfondimento delle discipline in materia di responsabilità, delle norme penali relative ai reati contro la pubblica amministrazione, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle realtà che ricadono nel controllo pubblico.

Anche per il triennio 2026-2028 si prevede di attuare una specifica attività di formazione sulle disposizioni della Legge 190/2012 e sulle tematiche connesse all'etica e alla legalità per tutto il personale afferente al Dipartimento di Energia che si occupa delle attività di CIRTEL oltre che formazione specifica legata alle attribuzioni di ognuno.

- **Rotazione ordinaria del personale.**

In linea generale la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura certamente rilevante fra gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di tipo corruttivo.

Tuttavia, poiché il CIRTEL non ha una propria dotazione organica e le attività più strettamente operative del Consorzio sono eseguite dal personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, sul punto si rinvia alle misure in materia adottate dal Politecnico di Milano.

- **Rotazione straordinaria.**

Le attuali disposizioni di legge (Linee Guida ANAC sulla rotazione straordinaria del personale – Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019), prevedono l'obbligo per i dirigenti pubblici di disporre,



con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha già chiarito, nel PNA 2016, la differenza e i rapporti tra l'istituto della rotazione del personale c.d. ordinaria introdotto come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, e l'istituto della rotazione c.d. "straordinaria" previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater d.lgs. 165 del 2001.

Il Consorzio, si impegna ad attuare quanto normativamente previsto al verificarsi dei presupposti per l'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ove compatibili in ragione della realtà organizzativa e del Service Agreement stipulato con il Politecnico di Milano.

- **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.**

L'obbligo di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, è già ben definito dalla normativa generale.

Si tratta infatti di un'importante misura preventiva che si realizza principalmente mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o all'azione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione pubblica e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento e gli altri interessati e contro interessati.

Tale misura è stata inserita nel Codice Etico e di Comportamento adottato dal Consorzio.

- **Inconferibilità ed incompatibilità incarichi (D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39).**

Il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 definisce i casi di "inconferibilità" degli incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni o esterni.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata e comporta la nullità dell'incarico conferito in violazione della relativa disciplina, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 39/2013 e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del decreto medesimo.

Per "incompatibilità" s'intende invece l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza ed entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza



nell’incarico e lo svolgimento di altri incarichi e/o cariche incompatibili o lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, la causa dovrà essere rimossa entro 15 giorni mediante rinuncia ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro, in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro (art.19 D. Lgs. 39/2013).

In attuazione delle disposizioni di cui al Capo III (“Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni”) e Capo IV (“Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico”) del D. Lgs. 39/2013 (“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”), laddove l’ipotesi sia configurabile per il CIRTEL, si impartiranno idonee disposizioni affinché negli interPELLI per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità e i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e, con scadenza annuale, nel corso del rapporto. Ad oggi, gli impatti della normativa ricadono sulle nomine dei componenti del Consiglio Direttivo, che sono oggetto di provvedimento da parte degli Atenei.

- **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. “Pantoufle” o “Revolving Doors”).**

La legge 190/2012 ha previsto una disciplina diretta a ridurre il rischio di situazioni di corruzione all’impiego del dipendente successivo alla cessazione dal rapporto di lavoro: il rischio deriva infatti dal fatto che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando la sua posizione ed il suo potere all’interno dell’organizzazione pubblica per ottenere un lavoro presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Allo scopo e ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, relativo alle misure per evitare potenziali conflitti di interesse e fenomeni di corruzione, è previsto l’inserimento di specifiche clausole contrattuali nei rapporti con i terzi al fine di specificare la condizione soggettiva di non aver concluso rapporti di lavoro subordinato o autonomo con la Pubblica



Amministrazione nel triennio precedente che abbiano comportato l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, anche endoprocedimentali, a favore del CIRTE. Inoltre, tale misura, sarà adottata anche negli eventuali contratti di assunzione del personale o di collaborazione.

Con riferimento al rischio di pantouflagge, e relative conseguenze e implicazioni, connessi al ciclo passivo, le norme in materia prevedono che, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo, l'operatore economico concorrente dichiari di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza.

Il Consorzio, nelle attività connesse al ciclo passivo, si avvale delle strutture del Politecnico di Milano alle cui misure adottate al riguardo si rinvia.

- **Formazione di Commissioni, assegnazione agli uffici.**

Ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 46, della L. 190/2012), coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Trattasi di misura che mira ad evitare la presenza di soggetti condannati, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, all'interno di organi amministrativi cui sono affidati poteri decisionali.



La situazione impeditiva viene meno ove, per il medesimo reato, venga pronunciata una sentenza di assoluzione, anche non definitiva.

Le strutture competenti pertanto, all'adozione del provvedimento, devono verificare l'insussistenza di precedenti penali mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante autocertificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000 e ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013:

- a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- b) all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

Tale attività, ove necessaria per il CIRLEN, è, allo stato, eseguita dal personale amministrativo del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, in forza di Service Agreement; pertanto, sul punto, si rinvia alle misure in materia adottate dal Politecnico di Milano.

- **Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "Whistleblower") - Misura di segnalazione e protezione.**

L'ultima riforma dell'istituto si deve al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

L' art. 2 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 individua le Violazioni che possono essere oggetto delle Segnalazioni, ovvero:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei seguenti numeri 2), 3), 4) e 5);
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al decreto legislativo n. 24/2023



ovvero, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

Le Segnalazioni possono avvenire attraverso i seguenti canali:

- **Segnalazione interna**

la Persona segnalante può presentare una Segnalazione di una Violazione al RPCT di cui si dirà più dettagliatamente di seguito, e in apposita procedura;

- **Segnalazione esterna**

la Persona segnalante può altresì presentare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;



- b) la Persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la Persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- **Divulgazione pubblica**

alla Persona segnalante è, altresì, garantita la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) aver previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non aver ricevuto riscontro nei termini previsti dalla procedura adottata in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- b) avere fondato motivo per ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) avere fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il Consorzio si è dotato di un sistema di segnalazione conforme alle indicazioni del D. Lgs. n. 24/2023 nel rispetto delle garanzie a tutela delle Persone segnalanti.

Alla luce del D. Lgs. 24/2023, infatti, il Consorzio ha previsto una procedura che delinea il proprio modello di ricevimento e di gestione delle segnalazioni interne in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti anche dal trattamento di dati personali effettuatati per la gestione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Si rinvia alla Procedura di gestione delle segnalazioni adottata dal Consorzio per tutte le informazioni di dettaglio.



Con specifico riferimento ai canali per la Segnalazione interna, destinatario delle Segnalazioni di tale natura è il RPCT.

Le Segnalazioni interne possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

- in forma scritta, con modalità informatiche, tramite una casella dedicata, di cui alla procedura di gestione delle segnalazioni;
- in forma scritta, attraverso posta ordinaria, con lettera riservata e personale indirizzata a:
*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del CIRTEL
c/o Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia via Lambruschini, 4/A - 20156 Milano*
- in forma orale mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole. In tali casi, previo consenso della Persona segnalante, la Segnalazione interna potrà essere documentata a cura del personale autorizzato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la Persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Colui che desidera effettuare una Segnalazione interna scritta può inoltrarla allegando l'apposito modulo (di cui all'Allegato 1 di detta procedura). Il Modulo fornisce alla Persona segnalante un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.

Nel caso di invio mediante posta ordinaria, in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del RPCT, è necessario che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi della Persona segnalante dalla Segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT".

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. La Persona segnalante è invitata ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.



La procedura di gestione delle segnalazioni è resa nota a tutti gli stakeholder del Consorzio nonché conoscibile e accessibile altresì ai Destinatari che non accedono alla sede del CIRTEL, anche per il tramite della sua pubblicazione in una sezione dedicata del sito internet istituzionale.

- **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.**

L'ANAC precisa che uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi. È, quindi, in tal senso, particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Ad oggi il CIRTEL non svolge la propria attività nei confronti di una utenza o cittadinanza pubblica. Si valuteranno in futuro i presupposti e le modalità di implementazione della presente misura al fine di correggere comportamenti negativi o comunque elusivi delle azioni previste nel Piano.

- **Misure ulteriori per la riduzione del rischio.**

Nell'allegato 1 sono indicate le misure di prevenzione della corruzione, attuate o da attuare, tra quelle indicate dall'ANAC e consistenti in:

- misure di controllo;
- misure di trasparenza;
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- misure di regolamentazione;
- misure di semplificazione dell'organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici;
- misure di semplificazione di processi/procedimenti;
- misure di formazione;
- misure di sensibilizzazione e partecipazione;
- misure di rotazione;
- misure di segnalazione e protezione;



- misure di disciplina del conflitto di interessi;
- misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Le “ulteriori misure” adottate dal CIRTEL sono state qualificate, per lo più, nell’ambito dell’elencazione sopra esposta e meglio individuate nel citato allegato 1.

IV. MONITORAGGIO DEL PIANO

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate.

Il monitoraggio è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso e viene svolta con cadenza annuale.

Al fine di pianificare le attività di monitoraggio si è, quindi, proceduto a mettere in correlazione le misure indicate nella mappatura dei rischi con uno specifico piano di monitoraggio in relazione alle misure programmate per l’anno in corso.

Il RPCT con il supporto del personale tecnico amministrativo del Dipartimento di Energia e con la collaborazione dell’OIV, ha svolto, nel corso del 2025, il monitoraggio delle azioni programmate, i cui esiti sono stati registrati in specifici verbali.

Anche per l’anno 2026 è prevista una attività di monitoraggio annuale delle misure programmate e un riesame semestrale per alcune di queste. (per tutte le informazioni di dettaglio si rinvia all’allegato 1 del documento).

Per quanto concerne l’attestazione degli obblighi di pubblicazione e la ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, che le Linee Guida ANAC, emanate per le ulteriori tipologie di enti tenuti agli adempimenti anticorruzione e trasparenza, sono state effettuate e pubblicate sul sito web di CIRTEL le rilevazioni dell’OIV, nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche fornite dall’ANAC.



V. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Tutto il personale del CIRTEL, o ad essa legato da vincolo contrattuale a prescindere dal legame giuslavoristico, è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento quando opera come soggetto appartenente al Consorzio. Pertanto, le violazioni delle misure anticorruzione previste rientrano tra le condotte sanzionabili ai sensi del CCNL applicabile o del diverso legame contrattuale esistente.

Ad oggi, il CIRTEL non ha una dotazione organica propria, pertanto l'aspetto sanzionatorio è rimesso ai contenuti dei contratti sottoscritti con i terzi.

Con riferimento ai componenti degli organi statutari è anche a loro richiesta l'osservanza del Codice Etico e di Comportamento e delle misure programmate, pena l'applicazione di conseguenze sanzionatorie che saranno valutate e applicate dagli enti che li hanno nominati.

Il RPCT ha la responsabilità di presentare eventuali casi di illeciti in materia di anticorruzione agli organi / funzioni competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

In particolare, ai sensi dell'art 1, co. 7, l. 190/2012, il RPCT, come esposto in precedenza, segnala all'organo di indirizzo e al legale rappresentante, come sopra individuato, le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei soggetti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

--*

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL RPCT

Per quanto concerne, invece, il regime di responsabilità del RPCT si ricorda che, l'allegato 3 al PNA 2019 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)" richiama quanto segue: *"A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che n caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo*



30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. L'articolo 14 stabilisce altresì che, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".



SEZIONE SECONDA

VI. LA TRASPARENZA

Premessa

La presente sezione riporta le attività previste per il CIRTEL nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Per la predisposizione del documento si è tenuto conto di quanto indicato nella Deliberazione n. 50/2013 dell’A.N.AC. (ex Civit) ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e nella Deliberazione n. 1310/2016 dell’A.N.AC. ad oggetto “Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016”.

Ai sensi dell’art.1 del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016, il principio di trasparenza viene inteso come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La modalità principale attraverso cui garantire l’applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 33/2013 e 97/2016, si sostanzia nella pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di una serie di dati e notizie concernenti l’amministrazione e i servizi prestati allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l’ente a controllo pubblico e il cittadino.



A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» (di seguito anche GDPR) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti si provveda a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il DPO (Data Protection Officer) sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT.

Per quanto riguarda il CIRTEL non si è contravvenuto a tale disposizione, in quanto il DPO è organo esterno all'Ente.



1. OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Nel corso del 2022 il CIRTEL ha istituito la sezione del sito internet dedicata agli adempimenti trasparenza.

Il CIRTEL si pone come obiettivo strategico anche per il triennio 2026/2028 quello di adempiere alle misure di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013 s.m.i. ossia:

- pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e applicabili al CIRTEL;
- costante aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” nel proprio sito internet;
- previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- organizzazione di un sistema in linea con le previsioni in tema di accesso civico semplice e generalizzato di cui all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013.

2. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il RPCT:

- svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

Il RPCT adotta, altresì, misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica (oltre che “ad evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo; inoltre si rivolge ai Responsabili degli uffici che hanno la responsabilità di individuare i contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza ai fini della relativa pubblicazione.

Il CIRTEL, per il tramite del RPCT, fornisce disposizioni affinché i dati siano pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.



Alla corretta attuazione della trasparenza, concorrono il RPCT e tutti gli uffici coinvolti nell'attività del CIRTEL.

Il RPCT svolge il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e delle iniziative connesse riferendo al Legale Rappresentante e al Consiglio Direttivo eventuali inadempimenti e ritardi.

3. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI

Gli adempimenti degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.33/2013 sono curati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a cui compete la definizione delle misure, dei modi e delle iniziative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

La pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del CIRTEL, delle informazioni richieste dalla legge, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.

La sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lsg. 33/2013.

Le sezioni devono essere tutte accessibili e, laddove afferiscano ad una attività non svolta dal CIRTEL, deve essere riportata l'indicazione "*il CIRTEL non svolge attività che ricadono nell'applicazione del presente obbligo di pubblicazione*".

Per i contenuti da pubblicare⁷ si fa altresì riferimento alla tabella allegata alle "Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

A questa si aggiungono le più recenti indicazioni in materia di adempimenti trasparenza connessi al regime del codice dei contratti pubblici, per come individuati nella [delibera n. 605 del 19 dicembre 2023](#).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici, il D.Lgs 36/2023 ha previsto:

⁷ Gli obblighi di pubblicazione previsti per le Pubbliche Amministrazioni valgono nei confronti delle altre realtà, laddove compatibili. La definizione della stessa compatibilità è stata definita dall'ANAC stessa con l'allegato alla Determinazione n. 1364/2017.



- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il seguente: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”
- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1° luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1° gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante “Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di



approvvigionamento digitale". La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l'Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;
- con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

I dati, e tutto il materiale oggetto di pubblicazione, devono essere prodotti e inseriti in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Occorre evidenziare che poiché nelle attività connesse ai Contratti pubblici il Consorzio si avvale delle strutture dell'Ateneo Politecnico di Milano, gli adempimenti ex D. Lgs. 33/2013 vengono da questo gestiti. Sulla pagina dedicata del sito internet del CIRTEL è rinvenibile il link alla pubblicazione effettuata dal Politecnico.



- **Dati ulteriori**

Sul portale istituzionale del CIRTEL, è possibile pubblicare anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire al cittadino ed a tutti gli stakeholders una maggiore conoscenza dell'attività svolta dall'ente. Tali informazioni dovranno essere, con regolarità, periodicamente riviste, completate ed aggiornate a cura dei servizi ed uffici competenti.

4. ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI

L'art. 5 del D. lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o di dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati.

In qualità di soggetto rientrante tra gli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, tale forma di accesso è applicabile anche nei confronti della Società con il criterio di compatibilità definito dalla stessa ANAC con apposite Linee guida. Tale diritto è comunque soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.

Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale. La legge distingue due forme di accesso:

- **Accesso civico semplice**

Le richieste di accesso civico semplice riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, come sopra richiamati. In tal senso, la Società si attiene a quanto definito dall'ANAC con delibera n. 1134/2017 (e relativo allegato).

- **Accesso civico generalizzato**

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, laddove ne sussista il presupposto giuridico.

--*

Le richieste di accesso civico semplice e generalizzato possono essere presentate via mail con destinatario Dott.ssa Silvia Forlani Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale Per La Ricerca Tecnologica Nucleare (CIRTEL) ai seguenti recapiti:



- tramite email ordinaria all'indirizzo: anticorruzione@cirten.it
- tramite raccomandata a/r all'indirizzo del CIRTEL c/o Dipartimento di Energia - Via Lambruschini n. 4 CAP 20156 MILANO
- in alternativa, possono essere consegnate di persona al Dipartimento di Energia - Via Lambruschini n. 4 CAP 20156 MILANO dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 o dalle 14.30 alle 17.00

mediante compilazione del modulo, reso disponibile nella relativa sezione del sito internet.

Il modulo deve essere compilato con l'indicazione precisa dei dati non pubblicati ai sensi della normativa in materia di trasparenza a cui si richiede l'accesso, ovvero dei dati ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione a cui si richiede di accedere.

È necessario precisare in modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto.

Il modulo compilato deve essere sottoscritto con firma autografa, scannerizzato (ove non inviato per posta ordinaria) allegandovi copia del documento di identità.

Il CIRTEL, entro trenta giorni dalla richiesta - ove ne sussista il presupposto giuridico - pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest'ultimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, la Dott.ssa Silvia Forlani, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consorzio Interuniversitario Nazionale Per La Ricerca Tecnologica Nucleare (CIRTEL), indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardi, omissioni o assenza di risposte, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo nella figura del Presidente del Consiglio Direttivo, ing. Marco Ricotti, utilizzando i medesimi recapiti.

L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: *"Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della*



corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni". L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico generalizzato, il CIRTEL si attiene alle disposizioni indicate nello stesso art. 5 ed a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309 /2016).

L'accesso generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso anche nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

È altresì previsto un registro degli accessi.



- **Trasparenza e privacy**

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, come riformato dal D. Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini (accesso generalizzato).

Il legislatore ha dunque previsto precisi limiti a tale "accesso generalizzato" (di cui al capitolo precedente) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti, occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate, che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali, non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

5. RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente⁸ costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine del Consorzio ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

VII. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, assume carattere prioritario e permanente l'analisi dei dati presenti e prodotti nell'ambito del Consorzio, la presenza di dati sensibili, la verifica dei flussi di dati da pubblicare sul sito internet in modo ricorrente. A tale scopo sarà necessario:

- censire i dati esistenti;
- approfondire ed eventualmente rielaborare le informazioni prodotte dall'attività corrente e reperire gli eventuali dati mancanti;

⁸ Artt. 46 e 46 D. Lgs. 33/2013.



--*-*

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito, anche mediante interlocuzioni verbali.

In generale il RPCT informa l'Organo di gestione e gli organi di controllo del CIRTEC in merito ad eventuali problematiche ritenute significative ed emerse nello svolgimento delle proprie attività.

ALLEGATI:

- Allegato 1 - CIRTEC_Mappatura dei processi e Misure preventive;